



COMUNE DI RACALMUTO
(Provincia di Agrigento)
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 29 DEL 21/05/2015

Oggetto: Disposizioni in materia di viabilità e sicurezza stradale – Via Tinebra Martorana n.7/9.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Considerato che in seguito a sopralluogo effettuato, da personale del Servizio Polizia Municipale congiuntamente all'Ing. Francesco PUMA, responsabile dell'UTC, si constatava che nell'immobile sito in Via T.Martorana ai nn.cc.7 e 9 erano crollati i solai del piano primo e secondo;

Ritenuto che tale situazione potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;

Visto l'art. 6 – commi 4 lett. B) e 5 del decreto legislativo, ove è previsto che l'Ente proprietario della strada può con propria ordinanza stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o tratto di essa, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto l'art. 7) del Nuovo Codice della Strada D.L.vo dd. 30 aprile 1992, nr 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento d'Esecuzione D.P.R. dd. 16 dicembre 1992, nr. 495;

Visto il Decreto Legislativo 18/agosto/2000, n. 267 in particolare l'art. 107 comma 2;

Visto il regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate e nelle more dei primi interventi di messa in sicurezza di detto immobile, si rende necessario vietare sia il transito veicolare che pedonale in via Tinebra Martorana;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla messa in sicurezza dell'immobile de quo la chiusura della via Tinebra Martorana dal civico 7/9 all'incrocio con la via Soldato Arnone.

DISPONE

Di informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio On-Line;

Gli addetti al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, nr. 285, sono incaricati di far rigorosamente rispettare la presente;

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D. Lvo 30 Aprile 1992 nr. 285 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr. 495;

Fa obbligo all'ufficio di segnaletica stradale comunale di disporre la chiusura con transenne e relativa segnaletica stradale, con l'osservanza delle norme allo scopo previste dal D. Lvo 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dal D. Lvo 30 Dicembre 1999 nr. 507 nonché dal regolamento d'Esecuzione D.P.R. dd. 16 Dicembre 1992, nr. 495.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Sicilia, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

In relazione al disposto dell'art. 37-3° comma del C.d.S. nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/1992.

Il Redattore della Proposta
Ispettore Capo di Polizia Municipale
Calogero Falco



Il Comandante F.F.
Ispettore di Polizia Municipale
Nicolò SFERRAZZA